

Il nuovo Servizio Idrico Integrato dopo i referendum: valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, per una economia a servizio della persona e dei diritti.

RELAZIONE INTRODUTTIVA.

L'acqua è fonte di vita. Senza acqua non c'è vita. L'acqua costituisce pertanto un bene comune dell'umanità, come ha sancito l'assemblea generale dell'ONU del luglio 2010, riconoscendo l'acqua come diritto umano universale, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti.

Per questo arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.

Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, di cui il nostro Coordinamento Regionale Ligure dei Movimenti per l'Acqua fa parte, costituito da centinaia di realtà territoriali e decine di reti nazionali, associative, sindacali e politiche, ha messo a fuoco, attraverso il lavoro di questi anni, l'intera questione acqua, dagli aspetti di politica globale a quelli territoriali, dalla tutela della risorsa alla sua gestione, dalla critica delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni alla ricerca di nuovi modelli di pubblico basati sulla democrazia partecipativa.

Questo lavoro ha fatto sì che anche nel nostro Paese e nella nostra Regione l'importanza della questione acqua raggiungesse nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo divenire la battaglia per l'acqua il paradigma del III millennio.

Tutto ciò si è esplicitato nei Referendum del giugno 2011, quando 27 milioni di cittadine e cittadini italiani si sono recati alle urne e hanno detto in modo chiaro ed inequivocabile che l'acqua è un Bene Comune, che i servizi ad essa collegati dovevano essere gestiti in forma pubblica e partecipata e che non vi poteva essere, tra le finalità di un servizio pubblico, quella di distribuire dividendi agli azionisti, remunerare i capitali, generare profitti. Va inoltre sottolineato come il risultato referendario del giugno 2011 ponga a tutti l'obiettivo di reintrodurre meccanismi di fiscalità generale e di finanza pubblica.

Partendo da questi principi, da queste considerazioni, da questo lavoro decennale, dai risultati del referendum del giugno 2011, la presente legge regionale, che non è una semplice riorganizzazione burocratico-amministrativa ma una proposta di politica economica, imperniata sulla sostenibilità ambientale, si prefigge:

- 1) l'obiettivo di contribuire a colmare il debito ecologico finora accumulato e a considerare la tutela del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità e dei diritti umani un vincolo assoluto e ineludibile cui sottoporre ogni scelta individuale e collettiva;
- 2) la tutela della risorsa idrica sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, attraverso la redazione di bilanci idrici che garantiscano il diritto all'acqua, l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico, la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale

- dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere e garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali;
- 3) di conformare il più possibile il SII con le caratteristiche idrografiche dei territori. A questo proposito proponiamo l'istituzione, attraverso apposita legge regionale, di distretti idrografici all'interno della regione, i quali tengano conto dei territori, delle scelte strategiche e della disponibilità della risorsa idrica. A questi nuovi soggetti parteciperanno gli Enti Locali il cui territorio ricade all'interno del Bacino stesso e i loro delegati partecipano con il vincolo di mandato delle rispettive assemblee elettive. Inoltre, anche in ottemperanza alle direttive europee (2000/60/CE, 2006/118/CE, ecc.) che hanno sempre posto l'accento sulla necessità di istituire un quadro per l'azione comunitaria di protezione delle acque sottolineando come al centro del processo di formazione di ogni politica sull'acqua deve essere la partecipazione ad ogni livello di cittadini, enti ed associazioni e che costoro sono chiamati a fornire il proprio contributo di esperienza e conoscenza oltre a presentare e sostenere istanze che ritengono opportune, si devono sostenere e promuovere le forme di partecipazione di cittadini e lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio;
- 4) di favorire, a fronte degli esiti dei referendum del giugno 2011, a seguito dei quali oggi il riferimento normativo sono le direttive europee che lasciano agli stati membri e agli Enti Locali di riferimento la più ampia possibilità di scelta fra i vari tipi di gestione, l'affidamento ad un Ente di diritto pubblico (Azienda speciale o consorzio tra Comuni), per una gestione pubblica, trasparente e partecipativa del SII, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità

La legge che presentiamo è composta da 15 articoli che possiamo ad illustrare.

Art. 1	Vengono indicate le finalità del governo del ciclo integrato delle acque con l'obiettivo di un suo uso sostenibile e solidale.
Art. 2	Si stabiliscono i principi generali per l'accesso all'acqua come diritto umano inviolabile e l'indisponibilità della stessa secondo logiche di mercato e la priorità del suo uso per l'alimentazione e l'igiene umana, nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future
Art. 3	Si definiscono gli Ambiti Territoriali Ottimali sulla base di bacini Idrografici tenendo conto dei territori, delle scelte strategiche e della disponibilità della risorsa idrica superficiale e profonda
Art. 4	Stabilisce l'unitarietà della gestione del Servizio idrico e l'inalienabilità del capitale tecnico (acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali) di proprietà degli Enti Locali.
Art. 5	Si tutela il pubblico interesse nello svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale e si definiscono i criteri tariffari.
Art. 6	Si stabiliscono le modalità di affidamento, le eventuali salvaguardie e la legittimità degli affidamenti in essere all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7	Si stabilisce la predisposizione del bilancio idrico come strumento di pianificazione della gestione dell'acqua e del territorio e il suo aggiornamento periodico.
Art. 8	Si stabiliscono i limiti relativi alla concessione dei prelievi partendo dal principio "chi inquina paga", fino ad arrivare al divieto di rilascio di nuove concessioni o al rinnovo delle concessioni esistenti se in contrasto con l'uso per l'alimentazione e l'igiene umana.
Art. 9	Si stabiliscono i principi relativi alla qualità delle acque garantendone la

	conservazione e il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale e la diffusione delle relative informazioni anche al fine di incentivare il consumo di acqua del rubinetto, rispetto alle acque minerali.
Art. 10	Si stabiliscono i principi relativi alla formulazione della tariffa che dovrà tenere conto del diritto umano all'accesso all'acqua e dovrà disincentivare gli sprechi di acqua potabile, limitandone al massimo gli usi in agricoltura e industriali.
Art. 11	Si stabiliscono i criteri di finanziamento del Servizio Idrico che dovranno tenere conto del fatto che 50 litri al giorno a persona dovranno essere garantiti e gratuiti, che l'erogazione del servizio non può essere sospesa per nessuna ragione, la progressività delle fasce tariffarie e che i consumi individuali non potranno essere superiori ai 200 litri giornalieri.
Art. 12	Viene stabilita la partecipazione attiva degli abitanti del territorio e dei lavoratori del servizio alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione e la trasparenza nella gestione del Servizio idrico Integrato.
Art. 13	Si stabilisce la creazione di un fondo regionale per favorire la trasformazione delle attuali gestioni verso soggetti pubblici e partecipati.
Art. 14	Si individuano gli strumenti finanziari idonei per l'attuazione della legge.
Art. 15	Si stabilisce che tutte le norme incompatibili o in contrasto con la presente legge sono abrogate.